



COMUNE DI PONZA

PROVINCIA DI LATINA

CAP. 04027 P.ZZA CARLO PISACANE TEL. 0771/80108 - FAX 0771/820573
COD. FISCALE:81004890596 - PARTITA I.V.A. 01371870591

ORDINANZA n° *21* del 06 maggio 2024

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente di divieto di atterraggio/decollo occasionale di Elicotteri sull'isola di Ponza

Visto:

- Il d.lgs. n. 267 del 2000, art.54 commi 4 – 4 bis -recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- La legge n. 241/90, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- La legge n. 447 del 1995, recante la "Legge quadro sull'inquinamento acustico", come modificata dal d.lgs. 42/2017;

Considerato:

- ❖ che nell'isola di Ponza esistono aree idonee (elisuperfici) censite dall'E.N.A.C. che agevolmente possono assolvere, in piena sicurezza alle operazioni di atterraggio e decollo degli elicotteri e quindi al servizio della comunità;
- ❖ che, in particolare, nella zona sud dell'isola esiste l'elisuperficie autorizzata "Santa Lucia", adibita sia nelle ore diurne che in quelle notturne all'atterraggio e decollo di elicotteri sia privati che di elisoccorso (dual use);
- ❖ che l'elisuperficie Santa Lucia rappresenta l'unica elisuperficie autorizzata in cui il servizio di elisoccorso può essere prestato in favore della popolazione locale h 24 e che ciò rappresenta un'esigenza di pubblica sicurezza avvertita come prioritaria per la comunità residente sull'isola, visto che l'alternativa per raggiungere i presidi ospedalieri nella terraferma è costituita dalla navigazione di un tratto marino del Tirreno e dal successivo spostamento via terra, con tutti i conseguenti rischi che ciò può determinare in caso di avverse condizioni meteorologiche;
- ❖ che nelle zone limitrofe all'elisuperficie S. Lucia sono stati registrati numerosi atterraggi occasionali su aree private i quali possono determinare interferenze pregiudizievoli nelle traiettorie seguite dai mezzi privati e di elisoccorso nelle fasi di avvicinamento, atterraggio e decollo presso l'elisuperficie "Santa Lucia", dal momento che gli elicotteri che utilizzano altre aree di atterraggio occasionale non sono tenuti a presentare piani di volo, e spesso non comunicano le operazioni in atto;
- ❖ che è necessità dell'operatore aereo che effettua attività di elisoccorso per conto dell'ARES 118 che le traiettorie di volo nelle fasi di avvicinamento, atterraggio, decollo o di mancato avvicinamento all'elisuperficie, siano libere da traffici aerei di altri velivoli durante le operazioni di elisoccorso, anche

per le caratteristiche geografiche del sito che rende particolarmente difficoltose le operazioni soprattutto in caso di scarsa visibilità o di condizioni metereologiche avverse;

- ❖ che tale situazione determina condizioni di estrema difficoltà per gli esercenti del servizio di elisoccorso, in grado di compromettere le esigenze pubbliche a questo sottese, e quindi da ritenersi prevalenti rispetto a qualsiasi diversa esigenza connessa all'utilizzo di elicotteri utilizzati per scopi privati ed all'utilizzo di aree private occasionali per l'atterraggio;
- ❖ che le esigenze di pubblica incolumità legate all'utilizzo in sicurezza della elisuperficie Santa Lucia sono destinate ad aumentare in vista del Giubileo 2025, nel corso del quale l'affluenza sull'isola si stima che verrà triplicata rispetto alle stime ordinarie;
- ❖ che peraltro l'utilizzo di elisuperfici occasionali presenti nella stessa zona dell'isola hanno un impatto anche in termini di inquinamento acustico per tutti i residenti limitrofi, anche in considerazione dell'uso non sporadico delle stesse;
- ❖ che l'approssimarsi della stagione estiva, ed il conseguente incremento dei voli privati che utilizzano l'area in questione come elisuperficie occasionale, costituisce un elemento che aggrava i rischi sopra descritti;

Ritenuto

di dover assicurare le condizioni che garantiscono la pubblica incolumità e l'utilizzo in piena sicurezza della Elisuperficie "Santa Lucia", con particolare riguardo a tutto il periodo dal 1° aprile al 30 settembre;

ORDINA

Il divieto assoluto, su tutta l'area sita nel raggio di 1 Km di distanza dall'Elisuperficie S. Lucia, di sorvolo a bassa quota, atterraggio e decollo di aeromobili di qualsiasi genere su altre aree private e/o occasionali.

DISPONE

Che la predetta ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio del Comune di Ponza; Che la presente ordinanza sia trasmessa ad ENAC, notificata ai proprietari e/o gestori di aree private adibite ad elisuperfici occasionali e comunicata alla Polizia Locale per verificarne l'esecuzione.

AVVERTE

Che la violazione della presente ordinanza comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa (da 25 euro a 500 euro) conseguente all'art. 7bis TUEL d.lgs. n. 267/2000, in combinato disposto con la legge n. 689/1981.

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza è ammesso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Che l'Ordinanza venga inoltre notificata a:

- S.E. Il Prefetto di Latina;
- alla Tenenza della GdF di Ponza;
- alla Stazione Carabinieri di Ponza.

Il Sindaco

Francesco Ambrosino

